

TEC
Ecolp

Prot. 22756
18/10/75

Roma, 17 ottobre 1975

Ministero della
Marina Mercantile
-Direzione Generale
del Demanio Maritti
mo e dei Porti-

A Tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDE

Divisione XIX Sez. II
Prot.n.5196303

M

A Tutti gli Uffici Circondariali
Marittimi

LORO SEDE

A Tutti gli Enti autonomo portuali

LORO SEDE

OGGETTO: Pulizia degli specchi acquei portuali e dotazioni di mezzi
meccanici per il disinquinamento da idrocarburi.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1975 (G.U.n.127 del 15.
5.1975) è stato disciplinato l'impiego dei mezzi nautici disinquinan-
ti, acquistati da questo Ministero.

L'articolo 2 di tale decreto stabilisce che al servizio di di
sinquinamento sono destinati battelli semoventi disinquinanti ed appa
recchiature galleggianti disinquinanti non semoventi.

Per effetto dell'articolo 8 del medesimo decreto ministeria-
le ed in relazione a quanto indicato nelle premesse allo stesso, l'e-
sercizio dei suddetti mezzi è affidato alle autorità marittime perife
riche, con impiego di proprio personale militare e civile.

Tale generale previsione può subire eccezione per quanto con
cerne l'esercizio di apparecchiature galleggianti disinquinanti non se
moventi, per le quali è prevista la possibilità che lo scrivente auto-
rizzi le autorità marittime interessate a darle in uso ad enti portua-
li e ad altre eventuali organizzazioni operanti in porto, che abbiano
capacità di gestirle.

L'articolo 3 del decreto in esame prevede che i battelli e le
apparecchiature galleggianti disinquinanti siano impiegati in interven-
ti di emergenza, escluse le normali attività di pulizia degli specchi
acquei portuali rientranti nelle attribuzioni di altri organi.

Nel settore in esame questa Amministrazione si è orientata nel
dare il massimo impulso all'acquisto di battelli semoventi disinquinan-
ti aventi più specifica attitudine ad essere impiegati in interventi di
emergenza su consistenti inquinamenti soprattutto fuori degli specchi
acquei portuali.

Per contrario è stato ritenuto che le apparecchiature galleg-
gianti disinquinanti non semoventi, presentino una loro naturale qua-
lificazione di mezzi più appropriatamente impiegabili in attività di
pulizia dagli idrocarburi ed in genere dai residui oleosi galleggian-

./...

ti degli specchi acquei portuali, per cui limitare l'attività di tali apparecchiature ai soli interventi di carattere eccezionale cioè di emergenza non è apparso in linea generale conveniente.

In proposito occorre osservare, inoltre, che nell'ambito degli specchi acquei portuali, le fonti degli inquinamenti da idrocarburi sono, generalmente, sempre note e connesse nella maggior parte dei casi, al tipo di traffico che si svolge nel porto stesso (depositi costieri, terminali di oleodotti, stazioni di bunkeraggio, ecc.).

Più proficuamente, pertanto, in tali casi, potrebbe stabilirsi che siano gli utenti del porto ad organizzare un proprio servizio, - dotato di mezzi disinquinanti del tipo previsto dal decreto ministeriale 28.2.1975 - per la pulizia dagli idrocarburi galleggianti sugli specchi acquei dei porti.

L'utenza portuale interessata potrebbe eventualmente consorzarsi affidando ad apposite imprese le suddette operazioni di pulizia, come d'altra parte già accade in molti porti.

In relazione a quanto sopra, si invitano le Autorità marittime in indirizzo, anche in connessione a quanto segnalato a questo Ministero in esito alla circolare n. 5193606 in data 30.6.1975 avente ad oggetto: "Pulizia degli specchi acquei portuali" (non diretta ai Circomare), di esaminare la situazione dei porti della propria circoscrizione territoriale, allo scopo di: 1) - nel caso che nel porto non esista un servizio per la pulizia degli specchi acquei, intendendo per questa anche il disinquinamento delle acque dagli idrocarburi, stabilire se sia necessario istituire tale servizio e quale sia l'utenza cui debba far carico l'istituzione e l'espletamento di esso; 2) qualora nel porto operi già un'impresa per la pulizia degli specchi acquei portuali, come nel caso - di cui al punto 1) - in cui suddetto servizio debba essere istituito, di stabilire quale debba essere l'attrezzatura tecnica di cui la ditta o l'utenza interessata deve essere fornita per assicurare tale servizio, soprattutto in riferimento alle dotazioni di mezzi meccanici disinquinanti, del tipo delle apparecchiature galleggianti non semoventi previste nel citato D.M. 28.2.1975.

Ciò premesso, codesti Uffici, sentiti anche i competenti Uffici del Genio Civile OO.MM., vorranno adottare, in attuazione delle direttive di cui sopra e ove del caso, i provvedimenti necessari nell'ambito della propria specifica competenza.

IL MINISTRO
F.to GIOIA



conforme

UFFICIO CENTRALE

d'ANIELLO

DMA/ca